

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 2011, n. 5

Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell'economia. (GU n. 38 del 24-9-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' cosi' sostituito:

«1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitivita' e l'attrattivita' del territorio, con particolare riguardo alle PMI.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' cosi' sostituito:

«3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

a) l'incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitivita' dell'economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell'occupazione in un contesto orientato a rispetto delle pari opportunita' e alla promozione della responsabilita' sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.»

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' cosi' sostituito:

«1. L'assessore/L'assessora competente o gli assessori/le assessori competenti in materia istituiscono d'intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico e' composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all'art. 8, ad eccezione dei progetti esaminati secondo le procedure automatiche e valutative per domande singole previste dal regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione;

c) supporto nell'elaborazione dei programmi annuali di cui all'art. 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul

raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.»

4. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Comitato per il parco scientifico e tecnologico). - 1. La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) elabora gli indirizzi e i criteri per l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese innovative;

b) definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;

c) vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo una relazione annuale;

d) propone gli indirizzi generali delle attivita' di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;

e) esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il Comitato e' composto da un massimo di otto membri. Esso e' nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un'adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l'innovazione. Il Comitato puo' avvalersi dell'assistenza tecnica della societa' TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e puo' emanare un proprio regolamento di gestione.»

5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' aggiunta la seguente lettera:

«m) iniziative rivolte all'introduzione di sistemi di management.»

6. L'art. 18 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' cosi' sostituito:

«Art. 18 (Criteri). - 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono determinati i contenuti tecnici, l'entita' degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni.»

7. Al comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea» sono sostituite dalle parole: «articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

Art. 2 Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 9, comma 1, nonche' gli articoli 10 e 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 3 Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2011, derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle unita' previsionali di base (UPB) 16100, 17100, 19105 e 19215 del bilancio provinciale 2011, gia'

autorizzate per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di legge abrogate dall'art. 2.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 4

Notifica alla Commissione Europea

1. Le domande di contributo sono trattate secondo la previgente disciplina fino alla comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea sulle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge provinciale 11 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 5 luglio 2011

DURNWALDER